



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente

La Presidente

Al Presidente della IV Commissione
“Bilancio, programmazione economico-
finanziaria, partecipazioni regionali,
federalismo fiscale, demanio e
patrimonio”

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Commissioni

All'Area Lavori Aula

All'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi
impatto finanziario delle iniziative
consiliari, Controllo di gestione

All'Assessore Bilancio, Programmazione
economica, Agricoltura e sovranità
alimentare, Caccia e Pesca, Parchi e
Foreste

Alla Direzione Regionale
“Ragioneria Generale”

LORO SEDI

Oggetto: Richiesta parere sulla Proposta di legge regionale n. regionale n. 233 del 10 novembre 2025 concernente: “Disposizioni per la promozione dell'economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi”

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 59 del 9 luglio 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza, la Proposta di legge in oggetto.

Pertanto, si trasmette il testo emendato per l'esame di competenza ai sensi dell'art. 59 del regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

Alessia Savo

Firmato digitalmente da: Alessia Savo
Data: 21/07/2026 11:28:55

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932059

Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it Pec: conv_7_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 233

CONCERNENTE:

**“DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELL’ECONOMIA ALIMENTARE
CIRCOLARE, DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER IL CONTRASTO AGLI
SPRECHI”**

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, in attuazione dei principi sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, in conformità con la normativa europea e statale vigente in materia e in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030:

a) promuove un modello di sviluppo sostenibile, fondato sulla solidarietà civile, sul contrasto alle condizioni di vulnerabilità economica e sociale e sulla riduzione strutturale degli sprechi;

b) riconosce il diritto a un'alimentazione adeguata quale componente essenziale dei diritti sociali fondamentali e promuove politiche di contrasto alla povertà alimentare fondate su un approccio multidimensionale, orientato a garantire accessibilità, adeguatezza nutrizionale e libertà di scelta alimentare.

2. La Regione, in conformità alla normativa statale vigente, riconosce gli interventi di cui alla presente legge quali strumenti fondamentali di inclusione sociale, sensibilizzazione e promozione del consumo consapevole, in un'ottica di sostenibilità e responsabilità sociale. Restano esclusi dall'applicazione della presente legge il reimpiego, il recupero e la donazione di farmaci inutilizzati e in corso di validità di cui all'articolo 45 della legge regionale 10 dicembre 2024, n. 20 (Disposizioni relative all'esecuzione degli impegni assunti con il Governo. Misure per la semplificazione e disposizioni varie) e successive modifiche.

Art. 2
(Obiettivi strategici)

1. La Regione, al fine di favorire un cambiamento culturale duraturo che integri il recupero delle eccedenze alimentari e non alimentari, la redistribuzione e il riutilizzo delle risorse all'interno del modello di sviluppo regionale, valorizzando le esperienze civiche, la solidarietà partecipata e il cibo come bene comune, persegue, con la presente legge, le finalità di cui all'articolo 1 attraverso i seguenti obiettivi strategici:

a) restituire dignità e sostegno alle persone in condizioni di difficoltà mediante la raccolta e la distribuzione di beni essenziali, alimentari e non alimentari, **compresi i prodotti freschi, deperibili ad alto contenuto proteico, in grado di assicurare l'apporto del necessario equilibrio nutrizionale;**

b) consolidare il valore del cibo come bene comune, promuovendone il ruolo quale strumento di inclusione sociale, di partecipazione civica e di coesione territoriale;

c) favorire, sin dall'età scolare, la diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale e del consumo responsabile, in collaborazione con gli enti del Servizio sanitario regionale e con le istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni medesime, anche mediante la stipula di appositi protocolli d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale per l'attivazione di percorsi educativo-didattici, nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati alla diffusione di una cultura alimentare consapevole e alla riduzione degli sprechi;

d) incoraggiare la responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni attraverso forme di riconoscimento etico e sistemi premiali nei bandi e nelle iniziative regionali, anche mediante l'attribuzione del Bollino "Lazio Solidale" di cui all'articolo 5, in favore dei soggetti operanti nel settore alimentare che donano le proprie eccedenze anziché destinarle a rifiuto;

e) promuovere la collaborazione stabile tra enti pubblici, enti del Terzo settore e soggetti privati nell'ambito dei partenariati territoriali;

f) promuovere, nel quadro delle politiche di economia circolare e di redistribuzione solidale, la creazione di centri di riuso, quali luoghi per il conferimento e lo scambio di beni idonei al riutilizzo di cui il possessore non intende più servirsi ma ancora suscettibili di vita utile;

g) favorire la creazione di reti territoriali di raccolta, gestione e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, in collaborazione con i comuni, con l'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e con altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, al fine di garantire equità territoriale, tracciabilità delle attività e integrazione con i sistemi locali di *welfare*;

h) promuovere la nascita e il consolidamento di filiere solidali del cibo quali modelli locali di economia circolare;

i) promuovere forme di integrazione sociale e lavorativa attraverso progetti di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari;

j) sviluppare un sistema informativo regionale per la raccolta, la gestione e la condivisione dei dati sulle eccedenze e sulle pratiche di recupero, a supporto della programmazione e del monitoraggio delle politiche regionali in materia;

k) promuovere l'integrazione degli istituti penitenziari nelle politiche di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari, anche attraverso progetti di formazione, inserimento lavorativo e responsabilità sociale, in collaborazione con l'amministrazione penitenziaria e gli enti del Terzo settore;

l) assicurare il monitoraggio permanente e la valutazione periodica dei risultati ottenuti.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione, **nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, in coerenza con l'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo Unico del commercio) e con l'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)**, sostiene e valorizza l'attività svolta dagli enti del Terzo settore e da altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che assistono persone in stato di grave disagio sociale e di indigenza, attraverso ~~il recupero e la redistribuzione~~ **il recupero, lo stoccaggio, la redistribuzione e la conservazione** delle eccedenze alimentari, nonché la raccolta e la distribuzione di altri beni di prima necessità.

3. Gli interventi previsti dal presente articolo sono attuati attraverso il programma triennale di cui all'articolo 9, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, solidarietà, sostenibilità ambientale e partecipazione attiva delle comunità locali.

Art. 3
(Modalità e strumenti di attuazione)

1. La Regione assicura l'attuazione della presente legge nell'ambito dei propri strumenti di programmazione economica, sociale e sanitaria, con particolare riferimento al Piano sociale regionale, nonché attraverso gli strumenti previsti dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, **in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.**

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione si avvale degli enti del Terzo settore ~~e di~~, **anche in collaborazione con** altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro che svolgono attività coerenti con le finalità della presente legge, purché in possesso dei seguenti requisiti:

a) per gli enti del Terzo settore, avere sede legale o operativa nel territorio della Regione ed essere iscritti ~~o in fase di iscrizione~~ nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

b) per gli altri soggetti privati senza scopo di lucro, essere costituiti ai sensi della normativa vigente e operare stabilmente nel territorio regionale, svolgendo in forma prevalente o significativa attività di interesse generale, con particolare riferimento al recupero, alla trasformazione e alla redistribuzione di beni alimentari e non alimentari, di altre disposizioni normative pertinenti;

c) avere maturato almeno tre anni di esperienza continuativa nel settore di riferimento, anche mediante la partecipazione a progetti in rete con altri soggetti pubblici o privati operanti nel territorio.

3. La selezione dei soggetti di cui al comma 2 avviene mediante procedure pubbliche ispirate ai principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento, nel rispetto della normativa vigente e del principio di sussidiarietà orizzontale. ~~La Regione garantisce che l'accesso alle misure e ai benefici previsti dalla presente legge avvenga, assicurando la partecipazione di tutti i soggetti che ne abbiano titolo.~~

4. I rapporti tra la Regione e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sono regolati da apposite convenzioni o accordi, approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, nei quali sono definiti:

a) gli obiettivi, le modalità operative e i tempi di realizzazione degli interventi;

b) gli oneri a carico delle parti e le modalità di finanziamento;

c) i criteri e le modalità di verifica, monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi e dei servizi prestati.

5. L'attuazione della presente legge può avvenire anche attraverso i partenariati territoriali previsti nell'articolo 4, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 4
(Partenariati territoriali e soggetti coinvolti)

1. La Regione, per attuare efficacemente le finalità e gli obiettivi della presente legge, promuove la costituzione e il consolidamento di partenariati territoriali tra soggetti pubblici e privati, **nonché tra soggetti privati ed enti del Terzo settore e tra enti del Terzo settore medesimi**, finalizzati al recupero, alla gestione e alla redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari, nonché alla diffusione di una cultura della sostenibilità ambientale, della solidarietà e della responsabilità sociale. ~~I partenariati territoriali costituiscono strumenti operativi per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 3 e operano in coerenza con i principi e le procedure ivi previste.~~

2. I partenariati territoriali sono formalizzati attraverso convenzioni, accordi o protocolli d'intesa nei quali sono specificati gli impegni reciproci, gli obiettivi condivisi, le modalità operative e gli strumenti di monitoraggio, in coerenza con le finalità della presente legge e nel rispetto dei principi di trasparenza, sussidiarietà e collaborazione, anche attraverso l'integrazione con i sistemi locali di *welfare*.

3. Possono partecipare ai partenariati territoriali ~~e accedere ai benefici di cui alla presente legge~~ soggetti pubblici e privati, tra i quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gli enti del Terzo settore, iscritti ~~o in corso di iscrizione~~ nel RUNTS, che operano nel territorio regionale in coerenza con le finalità della presente legge;
- b) enti e organizzazioni senza scopo di lucro, tra cui associazioni civiche, culturali e religiose, reti solidali territoriali, case di comunità e fondazioni che perseguono finalità di interesse generale;
- c) enti pubblici territoriali, istituzioni scolastiche, università e altri soggetti pubblici che partecipano a iniziative o progetti coerenti con le finalità della presente legge;
- d) imprese e organizzazioni dotate di bollini o certificazioni etiche o ambientali, ovvero aderenti a protocolli di responsabilità sociale, che adottano buone pratiche di prevenzione, recupero e redistribuzione delle eccedenze, nel rispetto della normativa vigente;
- e) **le organizzazioni di categoria degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello territoriale e nazionale.**

4. La Regione promuove, altresì, l'inclusione nei partenariati territoriali di imprese e organizzazioni operanti in settori complementari, quali logistica, igiene ambientale, ristorazione collettiva, **fornitura di pasti preparati (*catering*)**, confezionamento, distribuzione e trasformazione alimentare, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e qualità alimentare.

~~5. I partenariati costituiscono uno degli strumenti attuativi della presente legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3.~~

Art. 5

(Bollino “Lazio Solidale”. Meccanismi premiali nei bandi e negli avvisi pubblici)

1. È istituito il Bollino “Lazio Solidale”, di seguito denominato Bollino, quale riconoscimento ufficiale della Regione ai soggetti privati, senza scopo di lucro o a finalità sociale, nonché alle imprese in possesso di marchi etici o certificazioni di responsabilità sociale, che adottano prassi avanzate di prevenzione degli sprechi e gestione delle eccedenze alimentari e non alimentari **e che partecipano attivamente e in modo tracciato alla filiera solidale del cibo di cui all’articolo 7.**

2. Il Bollino attesta il possesso dei seguenti requisiti:

a) conformità alle linee guida regionali in materia di sicurezza igienico-sanitaria, tracciabilità e corretto conferimento o smaltimento dei beni recuperati, **con particolare riguardo alla gestione della catena del freddo e del caldo per i prodotti ad alta deperibilità;**

b) adesione a pratiche documentate di economia circolare, solidarietà partecipata e responsabilità sociale;

c) partecipazione attiva a reti territoriali di contrasto alla marginalità sociale o a partenariati locali per il recupero delle eccedenze;

d) promozione e sostegno della sperimentazione di idee innovative e attuazione di buone pratiche riguardanti la riduzione degli sprechi alimentari, anche in collaborazione con i soggetti beneficiari di cui all’articolo 4, comma 3.

~~3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione le linee guida attuative, stabilendo criteri omogenei per l’assegnazione, il rinnovo, la sospensione e la revoca del bollino nonché le modalità di verifica dei requisiti igienico-sanitari, gestionali e di tracciabilità.~~

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, adotta, con deliberazione, le linee guida attuative, stabilendo, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza rispetto alla dimensione organizzativa dei soggetti, criteri omogenei per l’assegnazione, il rinnovo, la sospensione e la revoca del Bollino, nonché le modalità di verifica dei requisiti igienico-sanitari, gestionali e di tracciabilità.

4. Nel rispetto delle competenze statali in materia di contratti pubblici, la Giunta regionale promuove il possesso del Bollino quale elemento premiale, da valutare esclusivamente nei bandi e negli avvisi pubblici in conformità ai principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La valorizzazione del Bollino è ammessa solo se compatibile con la normativa statale e con quella europea in materia di appalti e non può, in alcun caso, costituire requisito di ammissione o titolo preferenziale automatico. Essa può essere prevista, nel rispetto del decreto legislativo 31

marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) e successive modifiche, nell'ambito delle seguenti procedure:

a) affidamento dei contratti relativi a forniture e servizi della Regione, ~~delle società controllate, degli organismi e degli enti strumentali, delle aziende pubbliche di servizi alla persona~~ **degli organismi e degli enti strumentali della Regione, comprese le Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) e delle società controllate dalla stessa**, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale;

b) accesso a contributi, incentivi, convenzioni e strumenti di programmazione promossi o cofinanziati dalla Regione, a parità di punteggio o in presenza di risorse limitate;

c) attività di comunicazione istituzionale e nelle iniziative pubbliche regionali, attraverso la promozione del Bollino come marchio distintivo di responsabilità sociale e ambientale.

5. La Regione promuove il riconoscimento da parte degli enti locali, nelle procedure di cui al comma 4, di analoghi criteri di premialità in favore di soggetti in possesso del Bollino per valorizzare il contributo attivo delle imprese e dei soggetti nelle reti territoriali di contrasto allo spreco e alla povertà.

Art. 6
(Fondo premiale per la riduzione degli sprechi)

1. La Regione, nel rispetto delle competenze statali in materia tributaria e dell'autonomia regolamentare dei comuni, promuove l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, ~~comma 660~~, **commi 652, 659 e 660** della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche. I comuni, in coerenza con i principi di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e successive modifiche, possono, con proprio regolamento, prevedere agevolazioni sulla tassa sui rifiuti (TARI) a favore:

a) degli enti del Terzo settore aventi i requisiti di cui all'articolo 3, che risultino in regola con il pagamento del tributo negli anni precedenti e che, in modo stabile e continuativo, svolgano attività di recupero, stoccaggio e redistribuzione di eccedenze alimentari ~~prodotti farmaceutici~~ e di altri beni di prima necessità destinati a persone in condizione di insufficienza di risorse o di grave disagio sociale;

b) delle attività economiche e commerciali che producono o distribuiscono beni alimentari e che cedono gratuitamente, direttamente o indirettamente, le proprie eccedenze a favore di enti caritativi o di solidarietà sociale, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.

~~2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono consistere in una riduzione percentuale della parte variabile della tariffa TARI, determinata in misura proporzionale alle quantità di beni effettivamente ceduti e rapportata ai quantitativi di rifiuti prodotti. La riduzione è applicata a congruaglio, previa presentazione, da parte del beneficiario, di idonea documentazione attestante le cessioni effettuate, le quantità donate e i soggetti destinatari, secondo le modalità previste dal regolamento comunale.~~

2. Al fine di sostenere e diffondere le buone pratiche di cui al presente articolo, la Regione istituisce, a titolo sperimentale, il Fondo premiale per la riduzione degli sprechi finalizzato a:

a) ristorare parzialmente le minori entrate dei comuni derivanti dalle agevolazioni concesse ai sensi del comma 1;

b) premiare i comuni virtuosi che abbiano attuato regolamenti TARI ispirati ai principi della solidarietà sociale e della riduzione strutturale degli sprechi alimentari.

3. Possono accedere al Fondo di cui al comma 2, i comuni che abbiano adottato il regolamento del comma 1 e che presentino apposita richiesta alla Regione.

4. Le modalità di accesso, i criteri di ammissione, i limiti e le modalità di erogazione del ristoro, nonché gli obblighi di rendicontazione e monitoraggio, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere della commissione consiliare permanente competente.

5. La Regione promuove, inoltre, attraverso il Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari previsto all'articolo 8 e il Tavolo tecnico permanente per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari previsto all'articolo 11, la valorizzazione delle esperienze comunali virtuose. A tal fine, favorisce la diffusione dei modelli di regolamento, la condivisione delle buone pratiche e l'integrazione con le *food policy* locali e le reti territoriali del Terzo settore.

6. Le somme a titolo di ristoro parziale sono concesse nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e non incidono sulla disciplina del contributo comunale o sulle tariffe di competenza locale.

Art. 7

(Filiera solidali del cibo e modelli territoriali di contrasto agli sprechi)

1. La Regione promuove, nell'ambito delle politiche di economia alimentare circolare e di solidarietà sociale, la costituzione e il consolidamento di modelli operativi territoriali volti a coniugare il recupero, **lo stoccaggio, la conservazione** e la redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari a favore delle persone e delle famiglie in condizione di particolare vulnerabilità economica, con attività di educazione, informazione e sensibilizzazione sui temi del consumo consapevole, della sostenibilità ambientale e della riduzione degli sprechi.

2. A tal fine, la Regione favorisce la creazione di una filiera solidale del cibo nel territorio regionale, intesa come circuito integrato di solidarietà fondato sulla collaborazione tra enti del Terzo settore **con comprovate capacità organizzative e operative nella gestione logistica, nonché nella conservazione e redistribuzione del cibo**, imprese, enti locali, istituzioni scolastiche, università, aziende sanitarie locali e altri soggetti pubblici e privati operanti in ambito alimentare e sociale, nel rispetto dei principi di collaborazione e sussidiarietà e dell'autonomia dei soggetti coinvolti.

3. Le filiere solidali del cibo perseguono, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) promuovere il recupero e la redistribuzione tracciata delle eccedenze alimentari e non alimentari, anche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali di gestione e monitoraggio;

b) facilitare l'accesso gratuito ai beni di prima necessità per le persone e le famiglie in condizione di deprivazione materiale ed economica, **anche mediante il coinvolgimento di mense sociali e di altre strutture di somministrazione quali canali di consumo immediato delle eccedenze alimentari;**

c) favorire la diffusione di una cultura del riuso, della solidarietà e del rispetto delle risorse alimentari, anche attraverso percorsi formativi nelle scuole e campagne di sensibilizzazione pubblica;

d) integrare le politiche di inclusione sociale e di educazione alimentare con le strategie sanitarie e ambientali regionali.

4. La Giunta regionale, con deliberazione adottata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **previo parere della commissione consiliare competente**, definisce le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riferimento:

a) ai requisiti organizzativi, **igienico-sanitari** e ai criteri per il riconoscimento delle filiere solidali del cibo, anche in raccordo con i partenariati territoriali previsti nell'articolo 4;

b) alle modalità di adesione e partecipazione dei soggetti pubblici e privati;

c) agli strumenti di sostegno tecnico ed economico a favore delle reti territoriali, **compresi investimenti per la gestione della catena del freddo e del caldo;**

d) ai sistemi di tracciabilità e monitoraggio delle attività svolte;

e) alla sicurezza alimentare e alla qualità nutrizionale degli alimenti redistribuiti.

Art. 8

(Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali, il Sistema informativo regionale per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, di seguito denominato Sistema informativo.

2. Il Sistema informativo costituisce lo strumento operativo per la raccolta, l'elaborazione e la gestione dei dati relativi alle attività e agli interventi finalizzati alla prevenzione e alla riduzione degli sprechi nel territorio regionale.

3. Nel Sistema informativo confluiscono:

- a) i dati e le informazioni derivanti dalle attività di monitoraggio svolte dal Tavolo tecnico permanente per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari previsto nell'articolo 11;
- b) l'elenco degli interventi realizzati o in corso di attuazione da parte dei soggetti attuatori;
- c) le migliori pratiche e i modelli organizzativi validati o riconosciuti dalla Regione in materia di recupero, redistribuzione e riutilizzo delle eccedenze.

4. Il Sistema informativo è finalizzato a:

- a) favorire la circolazione e l'accesso alle informazioni tra i soggetti istituzionali e gli operatori del settore;
- b) supportare la programmazione e la valutazione del Programma triennale di interventi previsto nell'articolo 9;

~~e) consentire il monitoraggio periodico dei risultati conseguiti in materia di riduzione degli sprechi.~~

c) misurare l'efficacia delle azioni intraprese e il conseguimento di specifici obiettivi regionali di riduzione dello spreco alimentare.

5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua:

- a) le sezioni tematiche e la struttura del Sistema informativo;
- b) le tipologie, le caratteristiche e le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni che vi devono confluire;
- c) i soggetti tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati;
- d) le modalità di accesso e di utilizzo del Sistema informativo da parte dei soggetti istituzionali competenti.

6. Il Sistema informativo opera in coordinamento e interoperabilità con i sistemi informativi regionali e nazionali esistenti in materia sociale, sanitaria, ambientale e di economia circolare, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni tecniche in tema di interoperabilità delle pubbliche amministrazioni.

Art. 9

(Programma triennale di interventi per la promozione dell'economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi)

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, previo parere della commissione consiliare competente, adotta con deliberazione il Programma triennale di interventi per la promozione dell'economia alimentare circolare, della solidarietà sociale e per il contrasto agli sprechi, di seguito denominato Programma triennale.

2. Il Programma triennale rappresenta lo strumento di pianificazione strategica e operativa delle politiche regionali in materia e definisce:

- a) gli obiettivi generali e le priorità di intervento nel triennio;
- b) gli indirizzi operativi per l'attuazione degli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati;
- c) le modalità di coordinamento con gli strumenti di programmazione economica, sociale, sanitaria, ambientale e di economia circolare della Regione;
- d) i criteri di riparto delle risorse destinate agli interventi in relazione alle priorità territoriali e alle esigenze emergenti;
- e) gli indicatori di monitoraggio e valutazione dei risultati, connessi al raggiungimento degli obiettivi del triennio.

3. Il Programma triennale persegue i seguenti obiettivi specifici:

a) consolidare e sviluppare la rete regionale dei soggetti pubblici e privati operanti nel recupero, **nello stoccaggio, nella conservazione**, nella trasformazione e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari e di altri beni di prima necessità;

b) promuovere iniziative formative rivolte ai soggetti operanti nel recupero e nella redistribuzione delle eccedenze alimentari, finalizzate a prevenire i rischi igienico-sanitari attraverso la diffusione delle corrette prassi operative e il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza degli alimenti;

c) promuovere azioni integrate di educazione, formazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, con particolare attenzione **alle famiglie**, agli istituti scolastici e ai giovani, sui temi del consumo responsabile e della prevenzione degli sprechi;

d) favorire e supportare la tracciabilità e la trasparenza della filiera solidale;

e) incentivare lo sviluppo di centri di riuso, orti solidali e dispense condivise, anche attraverso le forme di partenariato previste nell'articolo 4;

f) promuovere il coinvolgimento delle imprese e delle filiere agroalimentari regionali nella donazione e nel recupero delle eccedenze;

g) sostenere la ricerca, l'innovazione e la sperimentazione di modelli organizzativi volti a migliorare l'efficacia e la sostenibilità degli interventi;

h) integrare le attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari svolte dagli Istituti penitenziari regionali, in coerenza con quanto previsto nell'articolo 10, favorendo percorsi formativi e di inclusione lavorativa dei detenuti attraverso progetti di alto valore etico e sociale;

i) promuovere e valorizzare strumenti di riconoscimento e incentivazione e i meccanismi premiali nei bandi pubblici per favorire la responsabilità sociale delle imprese;

j) assicurare il monitoraggio e la raccolta dei dati attraverso il Sistema informativo;

k) assicurare l'equità territoriale degli interventi e l'integrazione con i sistemi locali di *welfare* e le politiche sociali regionali.

4. Il Programma triennale è adottato, con cadenza triennale, entro centoventi giorni dall'approvazione della legge di bilancio di previsione finanziario relativa all'annualità successiva alla scadenza del precedente Programma che si intende comunque valido fino all'adozione del successivo.

5. Il Programma triennale, con deliberazione della Giunta regionale, può essere oggetto di revisione o aggiornamento annuale al fine di adeguare gli obiettivi e le azioni alle mutate condizioni economiche, sociali o ambientali, nonché ai risultati conseguiti. Gli aggiornamenti annuali sono adottati con le stesse modalità previste per l'adozione del Programma triennale.

6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato il primo Programma triennale.

Art. 10

(Integrazione degli istituti penitenziari regionali nelle attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari)

1. La Regione considera l'impegno dei detenuti nelle attività di recupero e redistribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari come una forma di piena partecipazione sociale e di emancipazione individuale, in conformità ai principi costituzionali di uguaglianza e pari dignità sociale e quale concreta applicazione della funzione rieducativa della pena di cui all'articolo 27 della Costituzione.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, promuove accordi e intese con le amministrazioni statali competenti finalizzati all'integrazione dei programmi di lotta allo spreco con percorsi formativi e lavorativi negli istituti penitenziari, connotati da alta valenza etica, solidarietà e utilità sociale.

3. Nell'ambito delle intese e degli accordi di cui al comma 2, possono essere previsti sistemi di monitoraggio volti a rilevare gli impatti sociali, educativi e occupazionali derivanti dalle attività svolte dai detenuti, al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e il miglioramento costante dei programmi e promuovere il reinserimento sociale e lavorativo delle persone coinvolte.

4. Le attività di cui al presente articolo sono attuate nell'ambito e in coerenza con la programmazione regionale, con particolare riferimento alle politiche in materia di formazione professionale, inclusione sociale e reinserimento lavorativo delle persone detenute, in raccordo con quanto previsto dall'articolo 9.

Art. 11

(Tavolo tecnico permanente per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari)

1. È istituito, presso la Presidenza della Regione, il Tavolo tecnico permanente per la riduzione degli sprechi alimentari e non alimentari, di seguito denominato Tavolo, composto da rappresentanti della Regione, delle aziende sanitarie locali, dell'ARSIAL, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Lazio, delle università ~~aderenti~~, del *Forum* del Terzo settore e di altri soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro operanti nel settore, **nonché dai rappresentanti delle organizzazioni di categoria degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello territoriale e nazionale**. La composizione dettagliata del Tavolo, le modalità di nomina e di sostituzione dei componenti, ~~nonché le regole di funzionamento~~, sono definite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente.

2. Il Tavolo ha il compito di monitorare le buone pratiche sul territorio regionale, favorire la condivisione dei dati e delle esperienze e redigere una relazione annuale da trasmettere alla Giunta regionale, contenente indicatori di impatto sociale, ambientale ed economico relativi agli sprechi ridotti, ai beni redistribuiti, ai soggetti beneficiari, alle risorse impiegate e alle criticità riscontrate.

3. Il Tavolo è costituito con decreto del Presidente della Regione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La durata del Tavolo è pari a quella della legislatura regionale.

4. La partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non dà diritto alla corresponsione di compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Il Tavolo adotta, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, un regolamento interno per disciplinare le modalità di funzionamento.

Art.12

(Clausola valutativa)

~~1. Il Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali del Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione e valuta gli effetti e i risultati progressivamente conseguiti dalla presente legge.~~

~~2. Il Comitato esprime il proprio parere entro sei mesi dalla ricezione della relazione, lo trasmette al Consiglio regionale e ne assicura la pubblicità sul sito istituzionale del Consiglio.~~

~~3. La Giunta regionale pubblica la relazione sul proprio sito istituzionale e riferisce al Consiglio sugli esiti del monitoraggio.~~

Art. 12

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti. A tal fine, la Giunta regionale, anche avvalendosi dei dati confluiti nel Sistema informativo previsto nell'articolo 8 e della relazione del Tavolo di cui all'articolo 11, comma 2, presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione biennale che informa:

a) sugli interventi realizzati, specificandone gli ambiti, la distribuzione territoriale, i soggetti coinvolti e le loro caratteristiche, i risultati conseguiti;

b) sui comuni che hanno usufruito del Fondo premiale per la riduzione degli sprechi e sui risultati conseguiti con l'applicazione dell'agevolazione sulla TARI;

c) sullo stato di realizzazione e funzionamento del Sistema informativo;

d) sulle criticità eventualmente riscontrate nel corso dell'attuazione e le soluzioni approntate per farvi fronte.

Art. 12 *ter*
(Abrogazioni)

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2019, n. 22 (Testo unico del commercio);**
- b) i commi 24, 25 e 26 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, relativi al finanziamento per progetti volti alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze di prodotti alimentari e farmaceutici.**

Art. 13
(Risorse finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti", del "Fondo per gli interventi a favore del contrasto degli sprechi alimentari", con uno stanziamento pari a 1.150.000, per il triennio 2025-2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1 "Spese correnti". Per gli anni successivi al 2027, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. All'attuazione della presente legge possono concorrere le risorse derivanti dai trasferimenti nazionali e le risorse concernenti i programmi di cofinanziamento dei fondi europei.

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.